



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 98 del 22-10-2025

OGGETTO: Modifica alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00 in Sede di Tresigallo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Perelli Mirko	Sindaco	Presente
Giubelli Arrigo	Vicesindaco	Presente
Canella Rita	Assessore	Presente
Mazzini Simone	Assessore	Presente
Zuffoli Donatella	Assessore	Assente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Mirko che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 98 del 22-10-2025

OGGETTO: Modifica alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale 26 aprile 2022, n. 19, con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE" in virtù della potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, le modalità di funzionamento dei propri organi collegiali come previsto dagli articoli 6, 7 e 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO pertanto possibile lo svolgimento della seduta della Giunta comunale mediante collegamento da remoto;

SONO PRESENTI, presso la sala della giunta comunale della sede legale del Comune di Tresignana, località di Tresigallo, il Sindaco, il Vicesindaco Giubelli Arrigo e l'Assessore Canella Rita;

RISULTA essere presente, collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico, l'Assessore Mazzini Simone;

PARTECIPA, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario dott. Musco Antonino, presente presso la sala della giunta comunale;

TUTTI I PRESENTI risultano collegati a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", il cui art. 6, primo comma, stabilisce che "*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190*";

RILEVATO che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2022, n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'articolo 1, comma 3, che: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021»;
- all'articolo 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'articolo 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato articolo 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'articolo 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.06.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del decreto medesimo (il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti) che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

PRESO INOLTRE ATTO che il suddetto decreto dispone:

- all'articolo 2, comma 2, che: «Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- all'articolo 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che: «Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1»;
- all'articolo 7, comma 1, che «Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione»;
- all'articolo 8, comma 2, che: «In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci»;
- all'articolo 9, che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci

o delle Conferenze metropolitane»;

- all'articolo 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Tresignana (istituito con legge della Regione Emilia Romagna 5 dicembre 2018, n. 16, per fusione dei contermini comuni di Tresigallo e Formignana) alla data del 31-12-2024 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti e che, pertanto, il PIAO dell'ente è semplificato;

TENUTO CONTO di quanto stabilito da:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante *“Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”*;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”*;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che:

- l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- l'art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recita:

“(...) Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.(...)”;

- l'art. 15 del CCNL FL 16/11/2022 prevede che *“ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa...”;*

- la regola della riserva del 50% delle assunzioni dall'esterno del medesimo anno di programmazione del PTFP può essere superata solo nel caso di attivazione delle selezioni previste dall'art. 13 del CCNL FL 16/11/2022 (progressioni verticali straordinarie) con l'utilizzo dello 0,55% del monte salari 2018;

DATO ATTO che:

a) l'art.13 del CCNL del 16/11/2022 prevede:

- al comma 6: al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, che la progressione tra le aree possa aver luogo con procedure valutative cosiddette "in deroga" o "speciali" cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del medesimo CCNL;

- al comma 7: che le amministrazioni definiscano, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto con le OO.SS., i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6;

- comma 8, che le progressioni di cui al comma 6 siano finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL;

b) l'Aran ha chiarito con proprio parere, che:

- CFL209: (i cui contenuti sono stati condivisi con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze, come ribadito dall'ANCI nel quaderno 52/2024) *“le risorse stanziare dagli Enti ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) a) se in una misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 possano essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale; b) se aggiuntive al 0,55% del monte salari 2018, dovrà essere garantita la misura adeguata dell'accesso dall'esterno del 50%”;*

- CFL254: *“l'applicazione dello 0,55% al “monte salari”, determina come risultato una quantità di risorse “al netto di oneri riflessi” a cui l'amministrazione deve aggiungere gli oneri riflessi a suo carico”;*

- CFL207: *“il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del*

bilancio dell'area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL. I valori dell'indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/1/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione."

Pertanto il costo annuo per ciascuna progressione viene così quantificato:

- tra l'Area degli Operatori Esperti e quella degli Istruttori € 2.562,21;

- tra l'Area degli Istruttori e quella dei Funzionari € 1.978,42;

c) ANCI nel quaderno 52/2024 ha ribadito (quanto già espresso dalla Sezione Regionale della Lombardia, parere 148/2024) che le risorse relative allo stanziamento dello 0,55% del monte salari 2018, non possono essere considerate aumenti contrattuali, pertanto sono rilevanti ai fini del rispetto del limite di spesa di personale cui all'art.557 L.296/2006;

VERIFICATO in merito a quanto indicato al punto precedente che:

a) con deliberazione di Giunta n. 44 del 22.07.2025 dell'Unione Terre e Fiumi, dopo il relativo confronto, è stato definitivamente approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali "speciali" o "in deroga", ai sensi dell'art.13 del CCNL del 16/11/2022), contenente le modalità operative per attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'Ente;

b) con deliberazione di Giunta n.74 del 30.07.2025, si è preso atto del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali "speciali" o "in deroga", ai sensi dell'art.13 del CCNL del 16/11/2022), approvato dall'Unione e applicabile a tutti gli enti che ne fanno parte;

c) il Monte salari anno 2018 (come da tabelle 12,13 e 14 del relativo conto annuale) del Comune di Tresignana risulta di € 783.312,00, pertanto le risorse massime disponibili, pari allo 0,55% da destinare per l'effettuazione delle progressioni verticali tra Aree, è quantificato in **€4.308,22** al netto degli oneri riflessi a carico ente;

DATO ATTO che l'Amministrazione:

a) con deliberazione di Giunta n.20 del 11.03.2025, ha approvato il (PIAO) triennio 2025 – 2027, in particolare nella sottosezione sezione 3.3. "Piano triennale del fabbisogno di personale":

- ha ribadito la volontà di continuare nel percorso di riconoscimento delle professionalità acquisite nell'Ente, insieme con l'Unione Terre e Fiumi e gli altri comuni partecipanti, con la formulazione del Regolamento per la definizione dei criteri delle progressioni verticali in deroga al titolo di studio, così come previsto dall'art.13 comma 6 del CCNL 16/11/2022;

- ha attestato il rispetto dei limiti di spesa cui all'art.557 L.296/2006 e della capacità assunzionale, con da parere del Revisore dei conti, inserendo già nel calcolo degli importi degli allegati la quota annua comprensiva di oneri riflessi a carico Ente di €5.977,11 necessaria per l'effettuazione delle progressioni verticali in deroga;

b) con deliberazione di Consiglio n.52 del 25/11/2024 ha approvato il DUP triennio 2025-2027, nel quale ha già inserito in ciascuna annualità, nei capitoli del salario accessorio la suddetta quota annua comprensiva di oneri riflessi a carico Ente di € 5.977,11 necessaria per l'effettuazione delle progressioni verticali in deroga;

CONSIDERATO che l'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di mandato, anche a seguito dell'adeguamento ancora in corso dei servizi contenuti nelle funzioni trasferite, anche sulla base del mutato quadro normativo avvenuto negli anni, delle convenzioni tra Unione e Comuni membri, e conseguentemente delle relative competenze, al fine di avvalersi di figure più idonee a ricoprire profili professionali necessari all'organizzazione, intende attivare le procedure per la progressione verticale tra aree, per un consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari

2018 di € **3.956,84** per l'assunzione di n.2 unità con profilo di Specialista attività amministrativo contabili – (costo annuo per ogni singola progressione € 1.978,42);

CONSIDERATO che il PIAO si integra con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'ente, approvati con gli atti citati, che non confluiscono direttamente nello stesso, con particolare riferimento al Documento unico di programmazione 2025-2027;

RITENUTO quindi di modificare la Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, come da Allegato A;

DATO ATTO che si è inviato, come previsto dall'art.4 del CCNL 2019-2021, alle organizzazioni sindacali e alle RSU aziendali la presente modifica alla sezione 3.3. “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027 e formazione del personale”;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto da:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica della Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, allegata alla presente deliberazione (allegato “A”) quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che si intendono confermate le altre sezioni del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta n.20 dell'11.03.2025;
3. di dare mandato all'Ufficio Unico del Personale di attivare le procedure necessarie per l'effettuazione delle progressioni verticali in deroga di cui trattasi, per n.2 unità con profilo di Specialista attività amministrativo contabili e di predisporre al termine delle stesse, sulla base della decorrenza giuridica e del servizio di destinazione dei vincitori, la variazione contabile necessaria, per stornare le somme dagli stanziamenti attualmente previste nei capitoli del salario accessorio, al nuovo servizio di assegnazione;
4. di dare atto che la regola della riserva del 50% delle assunzioni dall'esterno del medesimo anno di programmazione del PTFP può essere superata solo nel caso di attivazione delle selezioni previste dall'art. 13 del CCNL FL 16/11/2022 (progressioni verticali straordinarie) con l'utilizzo dello 0,55% del monte salari 2018, come indicato dal parere CFL 209 di Aran;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa per l'ente, essendo le risorse necessarie per le progressioni tra le aree indicate al punto 3) già previste nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 che presentano sufficiente disponibilità;

6. di dare atto che la presente variazione di programmazione dei fabbisogni risulta pertanto compatibile con il rispetto del limite di spesa imposto dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

7. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

8. di dare atto che, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. di formulare indirizzo ai competenti uffici di provvedere:

- alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", nelle seguenti sottosezioni:
 - 1) sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica",
 - 2) sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
 - 3) sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
 - 4) sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del citato "Portale PIAO".

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di attivare subito le procedure e poterle concludere entro termine del 31 dicembre 2025, così come previsto dal CCNL 16.11.2025 art.13 comma 6.

Dopo la votazione della presente proposta, alle ore 11:00, si scollega l'Assessore Mazzini e la seduta di giunta prosegue con tre componenti, il responsabile del servizio finanziario e il segretario comunale ai fini della discussione del bilancio di previsione 2026 in via di predisposizione. La giunta si chiude alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

IL SINDACO
dott. Perelli Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Musco Antonino



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Proposta N. 95 del 06-10-2025

Ufficio: UFFICIO UNICO DEL PERSONALE

OGGETTO: MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Tresignana, 07-10-2025

IL RESPONSABILE

Pezzolato Melissa
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Proposta N. 95 del 06-10-2025

Ufficio: UFFICIO UNICO DEL PERSONALE

OGGETTO: MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DEL PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Li, 14-10-2025

IL RESPONSABILE
Farinella Alessandro
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 22-10-2025

Oggetto: Modifica alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027

Ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio *online* per 15 giorni consecutivi dal 28-10-2025 al 12-11-2025 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 28-10-2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Mantovani Silvia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche)